aams
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Direzione centrale accertamento e riscossione

Roma, 13 settembre 2013

Prot. 2013/1978/DAR/UD

Oggetto: Linee guida per le attività di controllo dell'Area Monopoli

1. PREMESSA.....4

2. MACRO-TIPOLOGIE DI SOGGETTI DESTINATARI DEI CONTROLLI.....7

3. CONTROLLI NEL COMPARTO DEI TABACCHI.....10

3.1 DEPOSITI FISCALI.....10

3.2 RIVENDITE DI TABACCHI.....11

4. CONTROLLI NEL COMPARTO DEI GIOCHI.....12

4.1 PRINCIPI.....12

4.2 CONCESSIONARI DI MAGGIORI DIMENSIONI.....14

4.3 CONCESSIONARI ON LINE.....17

4.4 CONCESSIONARI BINGO E CONCESSIONARI SCOMMESSE.....18

4.5 PUNTI DELLA RETE FISICA DEL GIOCO.....20

4.5.1 Negozi di scommesse.....22

4.5.2 Sale Bingo.....23

4.5.3 Sale VLT.....24

4.5.4 Pubblici esercizi con attività di gioco.....25

4.5.5 Rivendite di tabacchi con concessione del gioco del lotto.....29

4.6 GESTORI DI APPARECCHI DA DIVERTIMENTO ED INTRATTENIMENTO.....29

4.7 PRODUTTORI/IMPORTATORI DI APPARECCHI E DI SCHEDE DI GIOCO AWP E DI SISTEMI DI GIOCO PER L'ESERCIZIO DELLE VLT.....31

4.8 SOGGETTI CHE OFFRONO SERVIZI DI CONNETTIVITÀ PER L'ESERCIZIO DELLE SCOMMESSE O DEI GIOCHI ON LINE.....33

5. ATTIVITÀ IN MATERIA DI RISCOSSIONE.....34

6. REPORTISTICA.....36

1. PREMESSA

Nelle materie di competenza dell'Area Monopoli si impone una sempre più incisiva attività di controllo, volta soprattutto a prevenire, con una adeguata efficacia dissuasiva, gli inadempimenti e le irregolarità di ogni tipo, prime fra tutte quelle integranti violazioni di rilevanza penale.

A tal fine, la recente riorganizzazione ha previsto, a livello centrale, la istituzione:

- della Direzione centrale Accertamento e Riscossione, con funzioni di *governance* in tema di controlli, accertamento e riscossione, sia per la materia dei Tabacchi che per quella del Gioco;
- della Direzione centrale Coordinamento Direzioni territoriali, che ha il compito di pianificare e monitorare le attività svolte a livello locale, al precipuo fine di garantirne la conformità alle direttive centrali e la uniformità di svolgimento nelle varie realtà territoriali.

La riorganizzazione riguarderà, a breve, anche le strutture locali e, per quanto attiene le funzioni di controllo, sarà ispirata alla esigenza di garantire, a livello territoriale, un adeguato presidio sui comparti di competenza.

Alla riorganizzazione fa da *pendant* l'adozione di un nuovo modello di riferimento per la pianificazione e la esecuzione dei controlli, basato su due principi cardine:

- focalizzare distintamente l'azione di controllo sulle diverse **macro-tipologie** di soggetti che operano nel comparto dei Tabacchi ed in quello del Gioco;
- adottare **metodologie di intervento differenziate** per ciascuna macro-tipologia e coerenti con altrettanto **distinti sistemi di analisi e valutazione del rischio** di violazioni o irregolarità, da sviluppare tenendo anche conto delle peculiarità che connotano ciascuna realtà territoriale ed economica.

L'approccio basato sulla valutazione del rischio di illecito, riferita a ciascuna macro-tipologia e tarata sulle peculiarità locali, riveste peraltro una **valenza strategica**. Esso comporta, infatti, la allocazione ottimale delle risorse (sia in termini quantitativi che qualitativi) in funzione dell'andamento e della concentrazione del detto rischio, e la altrettanto ottimale selezione dei soggetti da controllare, così come dei fenomeni da sottoporre a controllo, evitando di perseguire situazioni di scarsa rilevanza o mere violazioni di carattere formale (in quanto di assai contenuta pericolosità).

Sotto tale profilo, al fine di incrementare l'efficacia delle attività di controllo istituzionalmente affidate all'Agenzia e di far emergere ogni eventuale infiltrazione di organizzazioni malavitose nel settore, la riorganizzazione dell'Agenzia offre un prezioso contributo sia sotto il profilo delle professionalità, che degli strumenti da adottare per la definizione di una adeguata strategia di valutazione del rischio di illecito.

Sfruttando ogni possibile sinergia tra le due Aree dell'Agenzia sono state, infatti, avviate modalità di analisi dei fenomeni di gioco e delle realtà sociali e di contesto ad essi collegate, le quali, grazie alla integrazione delle esperienze operative nel comparto in esame e della avanzata professionalità degli Uffici Antifrode che già operano nell'Area Dogane, faranno emergere nuove e più efficaci metodologie di valutazione dei rischi di illecito nel comparto dei giochi.

Tali metodologie si stanno orientando principalmente nelle seguenti tre direzioni:

- delineare con la maggior precisione possibile le "filiere", sia orizzontali che verticali, degli operatori dei vari comparti di gioco ed il relativo peso specifico nel settore di attività;
- definire idonei modelli "interrelazionali" che consentano l'individuazione di gruppi di interesse in grado di controllare significative quote di mercato ed

influenzarne l'orientamento, mediante formule societarie o di compartecipazione di non immediata evidenza;

- definire indicatori di rischio basati sulla reiterazione di comportamenti irregolari e sul posizionamento internazionale dei soggetti sottoposti ad analisi, sia dal punto di vista degli assetti societari che del volume delle transazioni da e verso Paesi esteri.

La descritta attività non potrà prescindere della realizzazione di uno specifico "data warehouse", che raccolga tutte le informazioni utili per le finalità indicate, la cui costruzione è già stata avviata.

Considerata la particolarità del comparto del Gioco, resta per esso ferma l'esigenza di garantire comunque una **presenza ispettiva particolarmente diffusa**, per ottenere un adeguato effetto dissuasivo.

Nelle more dell'adozione delle menzionate nuove metodologie di analisi, **gli Uffici regionali sono chiamati a considerare l'eventualità di violazioni ed irregolarità,** con distinto riguardo a ciascuna delle Province di competenza ed alle diverse tipologie di soggetti che operano nel comparto dei Tabacchi ed in quello del Gioco. Ciò al precipuo scopo di indirizzare in modo adeguato la selezione delle posizioni da sottoporre a controllo, tenendo conto delle risorse a disposizione.

Si evidenzia come dall'accuratezza della valutazione in parola dipenderà fortemente l'efficacia delle attività di controllo, ove per tale è da considerare la capacità di intercettare situazioni di **effettiva e consistente illegalità** finalizzata non solo, come tradizionalmente e correttamente ritenuto, alla repressione degli illeciti ed alla irrogazione delle sanzioni, ma anche e soprattutto ad ottenere un sostanziale cambiamento dei comportamenti scorretti al fine di conseguire lo **spontaneo adempimento** degli obblighi posti da legge nei confronti dei soggetti interessati (la c.d. "*compliance*"). In altri termini, i risultati dell'attività di

controllo non vanno traguardati solo all'insegna della repressione delle violazioni (che resta ovviamente un obiettivo qualificante), ma anche in una specifica ottica di induzione della "*compliance*".

Si sottolinea, infine, il ruolo determinante delle **sinergie operative** con le Forze di Polizia e, in particolare, con la Guardia di Finanza e del conseguente, necessario coordinamento ai fini della programmazione delle attività di controllo. In tale contesto rilevano, altresì, i periodici piani coordinati di interventi "a massa" definiti dall'Alto Comitato di vigilanza di cui all'art. 15-ter, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n.102, che vedono impegnate la Guardia di Finanza, l'Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato, con il supporto degli Uffici Regionali.

Analoghe sinergie devono essere sviluppate con le articolazioni territoriali della SIAE che cooperano mediante l'esecuzione di specifici piani di intervento, coordinati a livello centrale, per i quali si fa riserva di fornire le necessarie istruzioni.

2. MACRO-TIPOLOGIE DI SOGGETTI DESTINATARI DEI CONTROLLI

Ai fini dei controlli, i soggetti operanti nei comparti dei Tabacchi e del Gioco sono da considerare suddivisi nelle macro-tipologie di seguito indicate.

COMPARTO DEI TABACCHI

- **Depositi fiscali**
- **Rivendite di tabacchi**

COMPARTO DEL GIOCO

- **Concessionari**, quali in specie:
  - **i Concessionari di maggiori dimensioni**, tra i quali sono da considerare compresi:
    a) i Concessionari dell'esercizio dei giochi del Lotto e dell'Enalotto e delle Lotterie istantanee;
    b) i Concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento;
    c) i Concessionari dell'esercizio su rete fisica di scommesse con oltre 100 diritti attivi;
    d) i Concessionari dell'esercizio su rete fisica del bingo con un numero di concessioni superiore a 10;
  - **i Concessionari dell'esercizio di giochi *on line*** – di seguito "Concessionari *on line*";
  - **i Concessionari dell'esercizio su rete fisica del bingo di minori dimensioni** (con un numero di concessioni non superiore a 10) – di seguito "Concessionari Bingo";
  - **i Concessionari dell'esercizio su rete fisica di scommesse di minori dimensioni** (con non più di 100 diritti attivi) – di seguito "Concessionari Scommesse";
- **Punti della rete fisica del gioco**, che esercitano una o più delle attività di gioco, quali in specie:
  - **Negozi di scommesse**
  - **Sale Bingo**
  - **Rivendite di tabacchi**

- **Sale VLT**
- **Pubblici esercizi con attività di gioco** (apparecchi da divertimento ed intrattenimento, Enalotto, scommesse);

- **"Gestori" di apparecchi** da divertimento ed intrattenimento;
- **Produttori/importatori di apparecchi e di schede di gioco AWP e di sistemi di gioco per l'esercizio delle VLT**
- **Soggetti che offrono servizi di connettività** per l'esercizio delle scommesse o dei giochi *on line*.

Per quanto riguarda le macro-tipologie di soggetti del comparto dei Tabacchi i controlli sono di competenza degli Uffici regionali, e sono svolti secondo le indicazioni fornite nel successivo par. 3.

A quest'ultimo riguardo si evidenzia fin da ora l'esigenza che, per le Rivendite di tabacchi che esercitano anche attività di gioco, i controlli vanno, in linea di massima, svolti con riguardo sia al comparto dei Tabacchi che a quello del Gioco (**controlli integrati**).

Per quanto invece attiene alle macro-tipologie di soggetti del comparto del Gioco, le competenze vengono modulate nei termini che seguono:

- i **Concessionari di maggiori dimensioni** sono sottoposti ad una specifica attività di controllo, a cura della Direzione Centrale Accertamento e Riscossione, secondo la formula del tutoraggio, più avanti meglio specificata;
- per i **Concessionari dell'esercizio di giochi online** i controlli sono svolti dalla Direzione Centrale Accertamento e Riscossione, con il supporto della Direzione Centrale Gestione del Monopolio Giochi;
- per i **Concessionari Bingo e Scommesse di minori dimensioni** e per tutti gli **Operatori della rete fisica del gioco**, ivi compresi i c.d. **"Gestori"**, i

controlli sono svolti dagli Uffici regionali, in relazione al domicilio fiscale del soggetto;

- per i **Produttori/Importatori di apparecchi** da divertimento ed intrattenimento e di **schede di gioco**, per i produttori di sistemi di gioco "VLT" e per i **Soggetti che offrono servizi di connettività** per l'esercizio delle scommesse o dei giochi *on line*, i controlli sono svolti dalla Direzione Centrale Accertamento e Riscossione, con la collaborazione del partner tecnologico SOGEI ed il supporto degli Uffici regionali competenti.

3. CONTROLLI NEL COMPARTO DEI TABACCHI

3.1 Depositi fiscali

In linea con la prassi finora seguita, i controlli dei Depositi fiscali hanno finalità eminentemente preventiva e vengono pertanto eseguiti con periodicità almeno semestrale.

I controlli sono volti ad accertare la regolarità della tenuta dei registri prescritti e delle transazioni effettuate ai fini della verifica del corretto adempimento degli obblighi fiscali relativi all'assolvimento dell'accisa sui tabacchi lavorati.

I controlli sono altresì diretti a verificare l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate e delle modalità di custodia dei prodotti.

Gli Uffici Regionali provvedono, inoltre, sulla base delle periodiche comunicazioni della Direzione Centrale Gestioni Accise e Monopolio Tabacchi, al prelievo dei campioni di prodotti da sottoporre alle previste analisi di laboratorio, al fine di accertare il rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di contenuti.

3.2 Rivendite di tabacchi

Per le Rivendite di tabacchi la selezione delle posizioni da sottoporre a controllo va effettuata considerando l'intera platea di esercizi operanti in ciascuna Provincia e con distinto riguardo:

- alle Rivendite senza attività di gioco;
- alle Rivendite con attività di gioco.

La selezione deve privilegiare **le posizioni che rispondano** ai criteri che seguono:

- precedenti violazioni da parte del soggetto titolare;
- assenza di controlli nell'anno precedente;
- segnalazioni qualificate di possibili violazioni;
- localizzazione (soprattutto per l'eventualità di mancato rispetto dei divieti nei confronti dei minori);
- anomalie nell'andamento delle vendite.

Nel caso di Rivendite con attività di gioco, la selezione va svolta tenendo conto di quanto precisato nel successivo par. 4.5, con riguardo ai Punti della rete fisica del gioco.

Una parte dei controlli va comunque effettuata per finalità più generali di prevenzione, privilegiando il criterio dell'assenza di controlli nell'anno precedente (e, a maggior ragione, in quelli ad esso antecedenti).

I controlli in parola, per quanto attiene al comparto Tabacchi, sono mirati a verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nel capitolato d'oneri sottoscritto al momento del rilascio della concessione.

Una specifica attenzione va inoltre riservata alla verifica del rispetto del divieto di vendita ai minori.

Per le Rivendite con attività di gioco, come già anticipato, il controllo ha natura "integrata", nel senso che dovrà **sempre** riguardare anche il rispetto della normativa riguardante i singoli giochi somministrati dalla Rivendita. Per quest'ultimo profilo, si veda quanto successivamente previsto al par. 4.5.5.

4. CONTROLLI NEL COMPARTO DEI GIOCHI

4.1 Principi

In linea con la adottata classificazione delle macro-tipologie di soggetti operanti nel sistema del gioco, si impone una **distinzione di fondo** tra:

- i soggetti titolari di concessione per l'esercizio di determinate tipologie di gioco;
- i singoli punti della rete fisica delle varie tipologie di gioco.

I primi sono soggetti, di varia natura giuridica (persone fisiche e società), che formano oggetto di controllo in quanto tenuti, in qualità di Concessionari, ad una serie di adempimenti previsti dalla normativa e dalle convenzioni accessive alla concessione.

Nel sistema del Gioco pubblico i Concessionari si atteggiano in specie come **garanti della regolarità e della sicurezza delle attività di gioco** ai medesimi affidate dall'Agenzia.

Eventuali inadempimenti, o più gravi violazioni, comportano dunque , in specie per i Concessionari di maggiori dimensioni, conseguenze particolarmente rilevanti sia sui predetti profili di regolarità e sicurezza che sul corretto afflusso delle entrate erariali derivanti dal comparto del gioco.

Per i soggetti in parola, pertanto, i controlli devono atteggiarsi in modo adeguato a prevenire inadempimenti o altre violazioni e, ovviamente, a reprimere quelli eventualmente verificatisi.

Per i soggetti medesimi rileva, altresì, in modo significativo il **possesso di tutti requisiti normativamente previsti** per il rilascio ed il mantenimento della concessione (primi fra tutti quelli cosiddetti di "onorabilità"). I controlli vanno quindi orientati anche alla verifica costante dei predetti requisiti.

I singoli punti di rete fisica rappresentano, a propria volta, luoghi presso i quali viene materialmente effettuata l'attività di gioco, i quali, a seconda dei casi, fanno capo:

- ai Concessionari (negozi di scommesse, sale Bingo, sale VLT);
- a soggetti terzi in rapporto contrattuale con i Concessionari (per tutte le tipologie di punti di rete fisica).

Nei detti punti i controlli hanno sostanzialmente la finalità di verificare che le attività di gioco vengano svolte regolarmente, in quanto:

- il punto fa capo ad un soggetto Concessionario (sia direttamente che su base contrattuale) e che dunque l'attività di gioco si colloca nell'alveo della legalità;
- le modalità di erogazione in concreto del servizio di gioco sono conformi a quanto previsto dalla regolamentazione dello specifico gioco.

Per i punti di rete fisica, quindi, i controlli hanno quale oggetto precipuo i predetti profili di regolarità.

In tale ambito, va dunque a collocarsi il **tema dell'esercizio illegale delle attività di gioco**, che può atteggiarsi nella duplice forma:

- del punto in cui l'offerta è del tutto illegale;
- del punto in cui solo una parte dell'offerta è illegale (ad es., punto di rete fisica in cui si offre il gioco online),

e che richiede una specifica attività informativa da svolgere sul territorio, in specie per quanto attiene quanto ai punti con offerta del tutto illegale.

Si evidenzia che in tutti i controlli dei punti di rete fisica una specifica attenzione va riservata alla verifica del rispetto del divieto di gioco per i minori e, ove previsto, di presenza nei locali di gioco.

4.2 Concessionari di maggiori dimensioni

Per i Concessionari di maggiori dimensioni il controllo si sostanzia, come anticipato, nel c.d. "**tutoraggio**", vale a dire un'attività di **monitoraggio costante** delle attività svolte in base al rapporto concessorio e della sussistenza e permanenza di tutti i requisiti previsti per l'affidamento della concessione.

Stante la novità di tale metodologia di controllo, la stessa sarà più in dettaglio disciplinata in corso d'anno.

Alla base del tutoraggio si pone un **accurato e periodico approfondimento delle singole posizioni** volto a stabilire quali controlli si rendano necessari, sia a fini dissuasivi che repressivi di eventuali violazioni.

Qualora dagli approfondimenti emerga la concreta eventualità di inadempimenti o più gravi violazioni, è opportuno programmare controlli approfonditi sulle specifiche situazioni emerse. Nella contraria ipotesi, non risultando necessari approfondimenti specifici, il controllo può tradursi nella prosecuzione del monitoraggio della posizione, mediante l'acquisizione di tutti gli elementi informativi sulla situazione soggettiva e sulla operatività del Concessionario nel comparto o nei comparti del Gioco interessati.

Mediante il tutoraggio l'Agenzia intende migliorare progressivamente il dialogo con gli stessi Concessionari, favorendo, al contempo, l'incremento del livello di adempimento spontaneo da parte di tale, rilevante tipologia di operatori

economici ed il soddisfacimento delle esigenze di certezza del corretto assolvimento degli obblighi concessori, amministrativi e fiscali, da parte dei Concessionari medesimi.

L'attività di tutoraggio è infatti mirata a garantire, in specie:

- la **persistenza dei requisiti richiesti per l'affidamento della concessione**;
- la **sussistenza degli indici di solidità patrimoniale**, sulla base dei quali è stata affidata l'attività oggetto di concessione;
- il **rispetto della disciplina** dettata, per ciascun gioco esercitato, dalla relativa regolamentazione e dalle convenzioni accessive alla concessione;
- la **corrispondenza dei sistemi informatici** che presiedono alla raccolta di gioco alle prescrizioni contenute nella disciplina dei singoli giochi.

Come innanzi anticipato, la competenza per il tutoraggio dei Concessionari di maggiori dimensioni è attribuita alla Direzione Centrale Accertamento e Riscossione.

L'entrata a regime di tale competenza è prevista a far corso dal 1° gennaio 2014, fatta eccezione per il tutoraggio dei Concessionari dell'esercizio dei giochi del Lotto e dell'Enalotto e delle Lotterie istantanee, nonché dei Concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, per i quali il tutoraggio viene attivato nel corso dell'ultimo trimestre del corrente anno.

Ciò implica che, fino al 31 dicembre 2013, la competenza nei riguardi dei restanti Concessionari di maggiori dimensioni (Concessionari dell'esercizio su rete fisica di scommesse con oltre 100 diritti attivi e Concessionari dell'esercizio su rete fisica del bingo con un numero di concessioni superiore a 10) resta affidata agli Uffici regionali, con le modalità fino ad ora adottate.

Per tali Concessionari, gli Uffici regionali, competenti in relazione al domicilio fiscale del medesimo effettuano specifici interventi per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per il rilascio della concessione, del rispetto dei regolamenti di gioco e degli impegni assunti con la sottoscrizione della convenzione accessiva alla concessione e del regolare funzionamento dei sistemi informatici, anche procedendo ad accessi presso i Punti della rete fisica del gioco, come specificato nel successivo par. 4.5.

Il tutoraggio da avviare nel corrente anno, da parte della Direzione Centrale Accertamento e Riscossione, riguarda anche una specifica attività di controllo, da effettuare in collaborazione con il partner tecnologico SOGEI, con riferimento ai **sistemi di gioco**, in relazione agli obblighi previsti dalla convenzione di concessione e dal capitolato tecnico (funzionamento del sistema, contabilizzazione delle giocate e delle vincite, puntualità e completezza delle in formazioni da inviare alla banca dati dell'Amministrazione, ecc.).

Per la categoria dei Concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento vanno altresì condotti, sempre con la collaborazione del partner tecnologico, specifici controlli sulla corretta gestione e sul regolare funzionamento delle **tecnologie adottate.**

In buona sostanza, a far corso dal 1° gennaio 2014, i controlli in parola, ove riguardanti i profili societari, l'organizzazione delle attività affidate in concessione e le tecnologie all'uopo adottate, vengono effettuati dalla Direzione Centrale Accertamento e Riscossione.

Qualora il controllo debba riguardare anche i Punti della rete fisica direttamente gestiti ovvero riconducibili ai Concessionari in parola, ad esso provvedono gli Uffici Regionali, sulla base delle indicazioni della Direzione Centrale Accertamento e Riscossione, tenendo conto delle metodologie più avanti descritte in ragione della specifica tipologia di gioco in esame.

4.3 Concessionari on line

Per i **Concessionari** ***on line*** gli approfondimenti volti ad individuare l'eventualità di violazioni o altre irregolarità sono svolti dalla Direzione Centrale Accertamento e Riscossione, con il supporto della Direzione Centrale Gestione del Monopolio Giochi, e riguardano i **singoli sistemi di gioco** utilizzati dai Concessionari.

I conseguenti controlli sui singoli sistemi di gioco sono effettuati dalla medesima Direzione Centrale Accertamento e Riscossione, con il supporto, ove necessario, del partner tecnologico SOGEI, e sono in specie finalizzati a verificare:

- il regolare funzionamento dei sistemi di gioco;
- la corretta contabilizzazione delle giocate e delle vincite;
- la puntualità e completezza delle informazioni inviate alla banca dati dell'Amministrazione.

I controlli riguardano anche le "**piattaforme di gioco**" che forniscono servizi di connettività, e vengono in tal caso eseguiti, in collaborazione con il partner tecnologico SOGEI, al fine di accertare che:

- non siano state effettuate modifiche non autorizzate alla piattaforma di gioco;
- la piattaforma abbia un corretto e regolare funzionamento.

Obiettivo **prioritario** dell'attività di controllo sul gioco a distanza è inoltre, come ben noto, quello di contrastare l'esercizio del detto gioco da parte di operatori non autorizzati.

A tal fine, la Direzione Centrale Accertamento e Riscossione, di concerto con la Direzione Centrale Gestione del Monopolio Giochi ed in collaborazione con il partner tecnologico SOGEI, cura le attività volte alla **ricerca ed alla**

individuazione dei siti *on line* che offrono in Italia gioco a distanza in mancanza di concessione.

Sulla base della elaborazione dei dati relativi alle giocate risultanti dal sistema informativo dell'Amministrazione, effettuata mediante apposite applicazioni informatiche, la Direzione Centrale Accertamento e Riscossione, in collaborazione con la Direzione Centrale Gestione Tributi e Monopolio Giochi, effettua altresì dei controlli mirati per la prevenzione e la repressione di fenomeni di "riciclaggio".

4.4 Concessionari Bingo e Concessionari Scommesse

Per i Concessionari dell'esercizio su rete fisica del bingo e delle scommesse di minori dimensioni la selezione deve privilegiare **le posizioni che rispondano** ai criteri che seguono:

- precedenti violazioni da parte del soggetto titolare;
- assenza di controlli nell'anno precedente;
- segnalazioni qualificate di possibili violazioni;
- anomalie dei sistemi informatici e dei sistemi di gioco;
- anomalie nell'andamento della raccolta di gioco.

Va comunque data **assoluta priorità** al controllo delle posizioni per le quali le informazioni a disposizione depongono per una assai probabile presenza di violazioni di particolare entità.

Una parte dei controlli va comunque effettuata per finalità più generali di prevenzione, privilegiando il criterio dell'assenza di controlli nell'anno precedente (e, a maggior ragione, in quelli ad esso antecedenti).

Le attività di controllo si sostanziano nella verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per il rilascio della concessione, del rispetto dei regolamenti di

gioco e degli impegni assunti con la sottoscrizione della convenzione accessiva alla concessione e del regolare funzionamento dei sistemi informatici. La relativa esecuzione avviene privilegiando lo strumento dell'accesso presso la sede del Concessionario.

I controlli sono altresì incentrati sulla regolarità dei sistemi di gioco del Concessionario e, sistematicamente, sulla verifica del tempestivo e corretto adempimento degli obblighi di versamento.

Considerata la normale estensione della rete vendita dei soggetti in parola – generalmente costituita da pochi punti di offerta – il controllo della posizione del Concessionario assume, di massima, **carattere di esaustività**. Ciò sta a significare che lo stesso attiene sia agli aspetti propriamente concessori (come poc'anzi illustrato) sia alla operatività dei Punti della rete fisica del gioco che fanno capo al Concessionario controllato, con le modalità di cui al successivo par. 4.5.

Nel caso in cui i punti di offerta del gioco del Concessionario sottoposto a controllo siano tutti compresi nell'ambito territoriale di competenza dell'Ufficio Regionale, viene privilegiata, ove possibile, una metodologia che preveda la contemporaneità dei controlli in più di uno dei punti che fanno capo al Concessionario individuato.

Ove l'attività svolta dal Concessionario interessi invece più aree regionali, il coordinamento delle operazioni di controllo, così come gli eventuali adempimenti successivi agli esiti, è assicurato dall'Ufficio Regionale nella cui competenza ricade la sede legale del Concessionario, di concerto e sulla base delle eventuali indicazioni impartite dalla Direzione Centrale Coordinamento Uffici Territoriali.

4.5. Punti della rete fisica del gioco

Per i Punti della rete fisica del gioco la selezione delle posizioni da controllare ha quale necessario presupposto adeguati approfondimenti volti a garantire controlli sempre più mirati e, dunque, idonei ad intercettare le posizioni caratterizzate da violazioni di particolare rilevanza e pericolosità.

La **competenza** appartiene all'Ufficio Regionale nel cui ambito opera il Punto della rete fisica del gioco, il quale procede alla individuazione delle posizioni da controllare sulla base dei criteri di massima elencati di seguito, in ordine di priorità:

- segnalazioni qualificate di violazioni di particolare gravità;
- criticità emerse dalle analisi delle banche dati di gestione (dando priorità al controllo di un esercizio che presenti anomalie di funzionamento con riferimento anche ad una sola delle attività svolte nelle materie di interesse dell'Agenzia, rispetto a quelli che non presentano anomalie con riferimento alle predette banche dati);
- localizzazione (soprattutto per l'eventualità di mancato rispetto dei divieti nei confronti dei minori);
- anomalie dei volumi di raccolta del gioco, con riferimento sia alla provincia ove l'esercizio è ubicato, sia all'esercizio stesso;
- assenza di controlli nell'anno precedente;
- contemporanea presenza nell'esercizio di una pluralità di rapporti concessori o autorizzatori.

L'eventuale esigenza di sottoporre a controllo Punti della rete fisica del gioco che fanno capo direttamente ad un Concessionario impongono di considerare l'opportunità dell'attivazione di un più ampio controllo sulla attività del Concessionario.

Quanto sopra vale in specie nel caso in cui, come già precisato nel paragrafo che precede, la sede legale del Concessionario ricada nella circoscrizione dell'Ufficio Regionale competente per il Punto della rete fisica.

Diversamente l'Ufficio Regionale competente per il Punto della rete fisica procede al controllo segnalandone tempestivamente (anche in corso di controllo) gli eventuali esiti positivi all'Ufficio Regionale competente per il Concessionario, o alla Direzione Centrale Accertamento e Riscossione (per i Concessionari il cui controllo compete a quest'ultima), i quali valuteranno l'opportunità di attivare il detto controllo a più ampio raggio.

I controlli sono effettuati, di norma, mediante accesso presso la sede del Punto ed hanno come obiettivo, a livello più generale, la verifica:

- della **regolarità formale e sostanziale delle attività di gioco** svolte nel Punto, con particolare riferimento alle autorizzazioni e licenze di polizia ed alla sussistenza di un rapporto contrattuale con un Concessionario;
- dell'assenza di commercializzazione di **lotterie istantanee diverse** da quelle autorizzate;
- del rispetto dei vigenti **obblighi tributari ed amministrativi**;
- del rispetto dei **divieti previsti in materia di gioco minorile** (divieto di accesso nelle sale scommesse, nelle sale Bingo e nelle sale VLT, divieto generalizzato di gioco);
- del rispetto della disciplina prevista, in materia di **avvertenze necessarie per la prevenzione del gioco compulsivo**, dal decreto legge 13 settembre 2012, n.158, convertito nella legge 8 novembre 2012,n.189.

Per quanto in specie attiene alla prevenzione del gioco minorile, così come di quello problematico, ciascun Ufficio Regionale predispone, d'intesa con la Guardia di Finanza e/o con la SIAE, operazioni specifiche ai sensi dell'art. 7 del

decreto legge citato, definendo aree di controllo ed orari degli accessi tali da ottimizzare l'efficacia delle operazioni medesime.

Particolare attenzione va altresì posta al fenomeno dei c.d. "Totem", caratterizzati in linea generale, da una struttura metallica dotata di schermo touch screen, tastiera di comando virtuale e dispositivi vari atti a consentire la lettura elettronica del documento di identità, l'inserimento della smart card che abilita al gioco sull'apparecchiatura e l'introduzione di banconote per ricaricare la smart card utilizzata.

Il tema delle apparecchiature in questione, di solito collegate a piattaforme di gioco non autorizzate, è in corso di approfondimento a cura della Direzione Centrale Accertamento e Riscossione per fornire a breve più dettagliate istruzioni operative ai fini delle attività di contrasto.

Allo stesso modo, vanno effettuati specifici controlli finalizzati all'accertamento delle violazioni al divieto previsto dal già citato decreto legge n. 158/2012, relativo alla messa a disposizione di **apparecchiature che consentono la connessione telematica** a siti che offrono gioco (si rammenta, al riguardo, che recenti pronunce di legittimità, concernenti il settore ed enfatizzate dalla stampa, riguardano fattispecie relative a periodi pregressi, rispetto all'emanazione del menzionato decreto legge).

Profili più specifici, relativi a ciascuna tipologia di Punto della rete fisica del gioco, sono evidenziati nel tratto che segue.

4.5.1 Negozi di scommesse

Gli Uffici Regionali una volta individuati i punti della rete fisica da sottoporre a controllo, verificano in sede di accesso che l'offerta di gioco sia effettuata nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dal regolamento di gioco, dalla convenzione e dalle carte di servizi adottate.

Deve essere inoltre sempre verificata la correttezza degli adempimenti relativi alla contabilizzazione delle giocate ed ai relativi versamenti, nonché l'idoneità della tecnologia adottata per le comunicazioni telematiche.

Particolare attenzione va posta al **fenomeno dei cosiddetti "Centri trasmissione dati" ("CTD")** che in realtà esercitano, in territorio nazionale, attività di scommesse non autorizzata, con conseguenti violazioni, sia penali, che amministrative e fiscali, tenendo presente quanto indicato nella circolare n. 491 del 13 giugno 2013.

Gli Uffici, in sinergia con le Forze di Polizia e, in particolar modo, con la Guardia di Finanza, **devono impegnare una adeguata quota della capacità operativa** per interventi volti a contrastare, nella sua interezza, il predetto fenomeno.

4.5.2 Sale Bingo

Le Sale Bingo rappresentano l'esempio più significativo di **esercizi con offerta di una pluralità di giochi diversi**. E', infatti, pressoché costante la presenza in tali sale, a fianco all'offerta del gioco del Bingo, anche di quella di apparecchi da divertimento ed intrattenimento, nelle diverse tipologie previste dall'art.110 del TULPS, e della commercializzazione di prodotti da fumo.

Le sale Bingo sono gestite direttamente dal Concessionario e, in linea di massima, ad ogni concessione corrisponde una sala. Tuttavia, nelle sale Bingo sono generalmente collocati apparecchi AWP e VLT facenti capo ad altri Concessionari, nonché, talvolta, punti scommesse di altri Concessionari.

Pertanto, il controllo delle sale dovrà essere condotto in **forma integrata**, cioè sia riguardo agli aspetti soggettivi del Concessionario del Bingo (v. par. 4.4) sia in relazione alle attività di gioco svolte in virtù di un rapporto contrattuale con altri Concessionari (tenendo conto di quanto precisato *sub* 4.5).

Considerata la bassa numerosità dei Punti in parola, gli Uffici Regionali procedono, di massima, a controlli su tutte le sale della specie ubicate nella propria circoscrizione. Eventuali sale non controllate in corso d'anno vanno comunque inserite nella programmazione dei controlli dell'anno successivo.

4.5.3 Sale VLT

Con riferimento alle sale VLT, la selezione degli esercizi da controllare tiene conto, in modo particolare, nell'ambito degli criteri menzionati *sub* 4.5, di eventuali anomalie dei volumi della raccolta del gioco, volumi che saranno costantemente segnalati agli Uffici Regionali mediante una apposita applicazione in corso di messa a punto.

L'Ufficio regionale procede, di massima, al controllo approfondito di almeno il 10 per cento delle sale ubicate in ciascuna delle Province di competenza. Per l'anno in corso, ove i controlli già effettuati non siano di entità tale da consentire, in base alla capacità operativa disponibile, la detta soglia del 10 per cento, viene profuso ogni sforzo per garantire un adeguato presidio di questo tipo di Punti di rete fisica del gioco.

Nel corso di tali accessi vanno ripetuti i test effettuati in occasione del rilascio dell'autorizzazione all'apertura della sala medesima, nonché gli altri test che saranno elaborati dalla Direzione Centrale Accertamento e Riscossione.

Le restanti sale presenti nella circoscrizione di competenza formano oggetto, a cura della SIAE (in base alla convenzione con la stessa stipulata), con periodicità almeno annuale, di verifiche mirate ad accertare la regolarità documentale della sala, il numero dei terminali installati e la presenza dei relativi titoli identificativi, nonché l'adempimento degli obblighi informativi previsti dall'art. 7, comma 5, del decreto legge n. 158/2012 ed il rispetto del divieto di gioco per i minori.

Relativamente al **controllo "da remoto"** sugli apparecchi videoterminali installati in esercizio, da effettuare con la collaborazione del partner tecnologico SOGEI, si rammenta che, mediante chiavi di ricerca specifiche si possono estrarre i dati più importanti e significativi (es. il dettaglio della sala, dell'esercente, di ogni singolo videoterminale e relativo sistema di gioco, del Concessionario) utili alle attività di verifica.

L'estrazione preventivamente effettuata (mediante l'apposita applicazione già esistente) consente, nell'ambito del controllo, di effettuare riscontri di congruità tra quanto memorizzato in banca dati e quanto rilevato nel corso della verifica.

In particolare, l'identificativo stampato sull'etichetta (CIV), presente su ogni apparecchio videoterminale, permette di effettuare un confronto puntuale con riferimento ai dati riferiti a VLT (es. CODEID, sistema di gioco, giochi installati, Concessionario, sala).

4.5.4 Pubblici esercizi con attività di gioco

Nell'ambito dei pubblici esercizi che offrono prodotti di gioco, ciascun Ufficio Regionale deve considerare partitamente quelli in cui sono presenti apparecchi da divertimento ed intrattenimento - AWP (come tali, iscritti nell'apposito elenco).

Detti esercizi, infatti, assai più presenti sul territorio rispetto a quelli con offerta di gioco diversa, presenta **maggiori e specifici profili di pericolosità** e, pertanto, ad essi va destinata una quota consistente della capacità operativa a disposizione, in modo da assicurare, senza eccezione alcuna, il raggiungimento dell'obiettivo numerico assegnato in sede di pianificazione.

Per gli esercizi in parola, l'attività di controllo va finalizzata al rafforzamento dell'azione di contrasto ai fenomeni aventi connotazione **fraudolenta** ovvero di **pericolosità sociale** (controlli sul rispetto delle disposizioni per la prevenzione del gioco compulsivo e di divieto del gioco minorile). Quanto ai primi, si sottolinea l'importanza di una adeguata azione informativa in loco che orienti la

selezione degli esercizi da controllare. Quanto invece ai fenomeni di pericolosità sociale, si raccomanda di garantire una specifica concentrazione dei controlli sugli esercizi allocati in prossimità di luoghi "sensibili" (in specie le scuole).

Stante la rilevanza numerica degli esercizi in discorso, l'adeguatezza della complessiva azione preventiva e repressiva **presuppone uno strettissimo coordinamento** con la Guardia di Finanza, le altre Forze di polizia e la SIAE, le quali garantiscono un consistente contributo in termini di controlli (in termini numerici largamente superiore a quello che può allo stato assicurare l'Agenzia).

In tale ottica, piani di controllo esteso sul territorio, periodicamente organizzati con le predette Istituzioni, rappresentano uno strumento assai importante in termini dissuasivi. Così come, qualora l'Ufficio Regionale disponga di elementi informativi circa fenomeni fraudolenti di particolare estensione e complessità, è sempre opportuno un confronto con la Guardia di finanza per concordare il migliore approccio operativo da assumere, anche mediante formule cooperative.

Si sottolinea inoltre che, in materia di AWP, un ruolo rilevante è svolto dai proprietari/possessori degli apparecchi di gioco (c.d. "Gestori"), che fungono da collegamento tra l'esercizio in cui si esercita il gioco ed il Concessionario della rete telematica.

Sia il pubblico esercizio sia il gestore non assumono, infatti, la veste di Concessionari dello Stato, in quanto l'oggetto della concessione è costituito dalla gestione della rete telematica cui gli apparecchi devono essere necessariamente collegati per la trasmissione (almeno giornaliera) dei dati di gioco dai singoli apparecchi al sistema di controllo del Concessionario che, a sua volta, deve ritrasmetterli al sistema centrale dell'Amministrazione, gestito dal partner tecnologico SOGEI.

L'**effettivo collegamento** costituisce, come appena ovvio, obiettivo che deve rilevare **in ogni controllo eseguito**, appurando, ove il collegamento manchi, se la situazione dipenda da intenti fraudolenti.

E' altresì della massima importanza individuare criteri e strumenti che consentano di verificare, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, **l'intera filiera del gioco**, avvalendosi, oltre che delle informazioni acquisite localmente, anche in sinergia con la Guardia di Finanza e le altre Forze di Polizia, degli strumenti di analisi già a disposizione degli Uffici Regionali.

Si fa riferimento in specie al sistema "C.A.S.T." che permette l'analisi sino a livello provinciale dei comportamenti degli operatori della filiera e del funzionamento dei singoli apparecchi.

Altrettanto utile, quale base per lo sviluppo di analisi locali, risulta l'insieme dei dati presenti nell'elenco degli operatori pubblicato sul sito istituzionale.

Costituisce, inoltre, importante elemento di valutazione l'esistenza di **precedenti violazioni da parte dell'operatore**, così come l'esistenza di segnalazioni di irregolarità da parte dei Concessionari, ai quali è normativamente attribuita una funzione di controllo sulla regolarità dell'offerta di gioco mediante apparecchi.

Tenuto conto di tale funzione, si raccomanda di segnalare alla Direzione Centrale Accertamento e Riscossione, eventuali irregolarità constatate per le quali il Concessionario, pur essendone a conoscenza, ne abbia omesso la comunicazione all'Agenzia.

In sede di controllo, gli Uffici procedono a verificare:

- la regolarità amministrativa dell'attività di raccolta del gioco, mediante l'acquisizione della documentazione richiesta sia per gli apparecchi che per l'esercizio, ivi compresa la regolare iscrizione all'elenco degli operatori;

- il rispetto della disciplina dettata a presidio della legalità dell'offerta di gioco, con particolare riferimento alla conformità degli apparecchi alle regole tecniche di produzione e, come già rammentato, alla regolarità della trasmissione telematica dei dati di gioco;
- l'adempimento degli obblighi informativi previsti dall'art. 7, comma 5, del decreto legge n.158/2012 ed il rispetto del divieto di gioco per i minori;
- l'ottemperanza alla disciplina relativa al numero di apparecchi installabili in ciascuna tipologia di esercizi.

Per quanto riguarda i **pubblici esercizi con offerta di scommesse** (c.d. "corner"), i controlli hanno ad oggetto, essenzialmente, la correttezza degli adempimenti relativi alla contabilizzazione delle giocate ed ai previsti versamenti, nonché l'idoneità della tecnologia adottata per le comunicazioni telematiche.

Anche in questo caso, particolare attenzione va posta al fenomeno dei c.d. **"CTD"**, già menzionato *sub 4.5.1.*, tenendo presente quanto indicato nella circolare n. 491 del 13 giugno 2013.

Per gli altri pubblici esercizi, in cui vengono offerte altre tipologie di gioco (vendita di tagliandi delle lotteria istantanee o differite, Enalotto, ecc.) – che rappresentano, tradizionalmente, comparti a rischio non particolarmente accentuato – i controlli, da pianificare in numero tale da assicurare un adeguato effetto dissuasivo, hanno ad oggetto principalmente la verifica della corretta contabilizzazione delle somme introitate, la eventuale presenza di lotterie non autorizzate, la sussistenza di regolari rapporti contrattuali con i soggetti Concessionari.

4.5.5 Rivendite di tabacchi con concessione del gioco del lotto

Come già evidenziato nel par. 3.2, i controlli presso le rivendite di tabacchi che effettuano anche attività di gioco devono essere condotti, tendenzialmente, in forma integrata, avendo cioè riguardo sia alla normativa in materia di monopolio di tabacchi sia a quella relativa al gioco.

In proposito, trovano quindi applicazione, a seconda della tipologia di gioco esercitata dalla rivendita, le indicazioni fornite nei precedenti sotto-paragrafi.

Per le rivendite concessionarie del gioco del Lotto, particolare attenzione deve essere posta alla regolarità dell'offerta del gioco, nonché al corretto assolvimento degli obblighi di versamento delle somme dovute all'erario, il cui inadempimento comporta, a seconda della gravità dello stesso, l'applicazione di penali e/o la revoca della concessione, oltre che la responsabilità contabile in capo al rivenditore/Concessionario.

A tal proposito, gli Uffici effettuano appositi approfondimenti, evidenziando l'andamento della raccolta delle rivendite che insistono nella propria circoscrizione, al fine di enucleare apparenti anomalie segnaletiche di eventuali comportamenti non corretti (come si è peraltro verificato nel recente passato).

4.6 Gestori di apparecchi da divertimento ed intrattenimento

Come già accennato, la categoria dei proprietari/possessori degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento assume un **rilievo particolarmente significativo** nell'ambito della filiera in questione.

Tali soggetti, infatti :

- curano la distribuzione degli apparecchi sul territorio nazionale ;
- curano l'installazione degli apparecchi presso gli esercizi pubblici ed i relativi profili contrattuali (rapporto esercente-Concessionario);
- assicurano la manutenzione degli apparecchi;

- provvedono, di regola, al ritiro degli importi residui dagli apparecchi ed al versamento al Concessionario di riferimento di tali importi, sulla base dei quali il Concessionario assolve i propri obblighi tributari e convenzionali.

L'attenzione su tale categoria, centrale nel sistema degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, ha portato ad una progressiva e sempre più efficace attività di censimento e monitoraggio dei soggetti interessati.

Dopo avere, infatti, reso obbligatoria l'indicazione di tali soggetti nel nulla osta di esercizio di ciascun apparecchio, è stata poi prevista una apposita sezione dell'"elenco degli operatori" dedicata proprio ai gestori. In tal modo è stata assicurata la piena visibilità della categoria, nonché una forma di controllo preventivo sui requisiti di onorabilità previsti per l'esercizio di attività di rilievo pubblico.

Le informazioni in possesso degli Uffici Regionali sui soggetti in esame sono dunque, grazie alle banche dati in uso ed alle specifiche applicazioni informatiche realizzate, particolarmente significative ai fini della selezione dei soggetti da sottoporre a controllo.

A tal proposito, nel rimandare a quanto esposto al par. 4.5.4, si richiama l'attenzione degli Uffici sulla esigenza di acquisire **ogni informazione utile,** anche presso i Concessionari circa i comportamenti dei proprietari degli apparecchi in materia di versamento degli importi residui.

Una volta definiti i soggetti da sottoporre a controllo, la specifica attività dovrà di massima consistere:

- nelle **verifiche di carattere amministrativo e documentale** sulla posizione del gestore;

- nel **controllo di due o più esercizi** presso i quali sono installati apparecchi del soggetto controllato, possibilmente con carattere di contemporaneità, selezionati sulla base degli elementi presenti nella banca dati gestionale;
- nel **controllo dei magazzini** presso i quali vengono custoditi gli apparecchi non in esercizio (aspetto da tenere nella massima considerazione, al fine di prevenire e reprimere eventuali false dichiarazioni di non esercizio degli apparecchi).

Poiché i soggetti in questione frequentemente operano in ambiti pluriregionali, si raccomanda la massima collaborazione tra i diversi Uffici Regionali eventualmente interessati, sia sotto il profilo di una tempestiva comunicazione di ogni elemento utile, sia dal punto di vista operativo (controlli sugli esercizi ed i magazzini del gestore ubicati in regioni diverse da quelle della sua sede legale).

4.7 Produttori/importatori di apparecchi e di schede di gioco AWP e di sistemi di gioco per l'esercizio delle VLT

Le attività di controllo nei confronti dei produttori/importatori di apparecchi AWP devono annualmente riguardare **tutti i soggetti della specie** con sede legale nella circoscrizione dell'Ufficio Regionale.

Per ciascuno dei soggetti in parola va inoltre predisposta una scheda che elenchi, oltre ai dati identificativi, anche il numero dei nulla osta di distribuzione ottenuti nel tempo ed il successivo rilascio del nulla osta per la messa in esercizio per gli apparecchi in questione.

Tutte le suddette informazioni (dati identificativi, denominazione modelli prodotti, numero dei nulla osta di distribuzione richiesti, numero dei nulla osta di esercizio attivi, data di rilascio dei nulla osta di distribuzione etc.) sono disponibili sul Portale dei Giochi e dei Tabacchi nell'area Apparecchi seguendo il percorso "Apparecchi comma 6a - Report – Distribuzione – Attualizzate – Elenco produttori di apparecchi".

In sede di verifica, a parte ogni altro controllo ritenuto necessario, va comunque **sempre verificata** la corrispondenza dei dati identificativi del soggetto con quelli riportati in banca dati e la tracciatura (anche a campione) dei nulla osta di distribuzione rilasciati, ossia la regolarità del percorso di tali autorizzazioni sotto il profilo dell'individuazione dei corrispondenti apparecchi da gioco e della regolarità del successivo rilascio dei nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi medesimi.

Per quanto riguarda i controlli da eseguire nei confronti dei produttori delle schede di gioco, di competenza della Direzione Accertamento e Riscossione, prima del controllo è opportuno acquisire tutta la documentazione presentata dal produttore per l'accreditamento definitivo e, dalla SOGEI, tutti i dati aggiornati relativi alle schede di gioco prodotte (numero di schede, tipologia, organismi di certificazione, *hash* degli eseguibili, ecc...).

Il controllo viene eseguito mediante accesso presso il magazzino del produttore di schede, possibilmente facendosi affiancare da tecnici degli Organismi di Certificazione, dal personale dell'Ufficio Regionale competente e da tecnici della SOGEI.

In tale ambito, va accertato che le schede di gioco in produzione siano numericamente congrue con gli ordinativi ricevuti.

Inoltre, è opportuno assistere, unitamente al tecnico dell'organismo di certificazione, al processo di inizializzazione di una scheda di gioco, assistendo all'installazione del software e alla sua configurazione.

Vanno, inoltre, acquisite, a campione, due schede di gioco (una con il software già installato dal produttore precedentemente, l'altra con il software installato), unitamente alla relativa documentazione tecnica, al fine di controllarne la conformità.

Il tecnico dell'organismo di certificazione, verifica se il software installato è conforme a quello depositato presso l'Amministrazione. Viene, inoltre, verificato:

- se il personale adibito alle operazioni di assemblaggio/manutenzione delle scheda di gioco risulti presente nei documenti allegati alla richiesta di accreditamento;
- il registro delle manutenzioni straordinarie nei casi di manutenzione straordinaria o sostituzione della scheda di gioco, accertando che in esso sia riportato l'IDSK (con le sue sedici cifre);
- la regolarità formale e sostanziale delle schede di gioco di tipo comma 6 o comma 7 presenti nel magazzino.

Relativamente ai sistemi di gioco VLT, il controllo è finalizzato alla verifica dei sistemi di gioco VLT in esercizio, presso il sistema centrale nonché presso una o più sale, con l'obiettivo di accertarne la corrispondenza con quanto certificato.

Tale attività viene condotta, su attivazione ed indirizzo della Direzione Centrale Accertamento e Riscossione, da parte degli Uffici Regionali competenti in relazione al domicilio fiscale del Concessionario, ovvero direttamente dalla predetta Direzione Centrale.

4.8 Soggetti che offrono servizi di connettività per l'esercizio delle scommesse o dei giochi on line

Nel gioco a distanza il fornitore del servizio di connettività deve assicurare e garantire il trasporto delle informazioni dai propri sistemi al sistema centralizzato (Totalizzatore) e viceversa, l'adeguamento dei propri sistemi informatici, secondo le caratteristiche definite negli atti di gara, l'adeguamento delle modalità di colloquio con il sistema centralizzato secondo quanto indicato dai protocolli di comunicazione.

Le caratteristiche tecniche del sistema, unitamente alla relativa strumentazione di controllo di cui si deve dotare il fornitore del servizio di connettività, devono essere descritte nella relazione tecnica che il Concessionario deve consegnare al momento della partecipazione alla gara per l'ottenimento della concessione. Le eventuali successive modifiche di architettura o di organizzazione, rispetto a quanto descritto nella relazione tecnica, devono essere comunicate all'Amministrazione mediante la consegna della relazione tecnica nella versione aggiornata.

Sulla base delle relazioni tecniche consegnate alla Direzione Centrale Gestione del Monopolio Giochi, previo esame delle stesse, vengono programmate **verifiche ispettive** presso la sede del fornitore dei servizi di connettività, al fine appurare la corrispondenza tra quanto indicato nella relazione tecnica e quanto presente presso il Centro Elaborazione Dati.

5. ATTIVITÀ IN MATERIA DI RISCOSSIONE

Si evidenzia, in linea generale, l'importanza che assumono gli adempimenti correlati alla **riscossione** derivante dalla complessiva attività di controllo.

La verifica della regolarità e tempestività dei versamenti dovuti dai soggetti che operano nei diversi settori del comparto dei giochi costituisce uno degli **obiettivi primari** dell'Agenzia, oltre ad essere uno degli indicatori principali sulla base dei quali verrà valutata la sua attività.

Sotto tale profilo le strutture operative, centrali e territoriali, devono pertanto concludere, in tempi rapidi, le specifiche attività di competenza.

Si richiama, in particolare, l'attenzione degli Uffici, per le parti e i settori di specifica competenza, sugli **adempimenti conseguenti a mancati od omessi versamenti** nei casi diversi dai procedimenti di liquidazione automatizzata.

Si fa riferimento in specie:

- ai procedimenti di iscrizione a ruolo ;
- al conferimento del visto di esecutorietà;
- al sistematico monitoraggio dei comportamenti dei soggetti in capo ai quali sussistano posizioni debitorie, al fine di, qualora se ne ravvisi la sussistenza dei presupposti, procedere all'immediata iscrizione a ruolo straordinario;
- all'utilizzo delle misure cautelari ed eventualmente anche delle indagini finanziarie, in stretto coordinamento operativo con gli agenti della riscossione.

Ulteriori, specifici controlli sono svolti (già nel corrente anno) con riferimento agli **obblighi di versamento** delle imposte o dei prelievi erariali, attinenti ai singoli giochi.

In particolare:

- in relazione ai Concessionari dell'esercizio dei giochi del Lotto e dell'Enalotto e delle Lotterie istantanee, i competenti Uffici della Direzione Centrale Gestione del Monopolio Giochi segnalano alla Direzione Centrale Accertamento e Riscossione i casi di omesso o tardivo versamento dei tributi o dei diritti erariali, per la successiva attività di accertamento ed irrogazione di sanzioni ed, eventualmente, di penali;
- con riferimento agli altri Concessionari di maggiori dimensioni, gli omessi o tardivi versamenti dei tributi – non rilevati o rilevabili con la liquidazione automatizzata - o dei diritti erariali sono accertati dagli Uffici regionali competenti in relazione al domicilio fiscale del Concessionario;
- gli Uffici regionali continuano a gestire l'attività di liquidazione automatizzata in materia di ISI e PREU secondo le vigenti procedure, nonché, a partire da quest'anno, di imposta unica sulle scommesse.

6. REPORTISTICA

Nelle more del completamento dell'applicazione presente sul sito e relativa alla rendicontazione dei controlli effettuati, che verrà comunque utilizzata dagli Uffici regionali con le modalità e le tempistiche attuali, sarà cura di ciascun Ufficio produrre con cadenza trimestrale una relazione che contenga:

a) i criteri adottati nella pianificazione dei controlli e le sinergie avviate con gli altri soggetti istituzionalmente incaricati di tale attività (forze dell'ordine e SIAE) ;

b) le attività svolte ed i relativi esiti sia sotto il profillo delle violazioni rilevate e delle sanzioni irrogate, sia sotto il profilo dell'accertamento di imposta evasa.

Per l'anno in corso la prima relazione sarà relativa ai primi tre trimestri e dovrà pervenire entro la fine del mese di ottobre.

IL VICEDIRETTORE DELL'AGENZIA

Luigi Magistro